

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 66° - Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 6 aprile 2012

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 28 febbraio 2012, n. 19.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana pag. 2

DECRETO PRESIDENZIALE 29 febbraio 2012, n. 20.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle autonomie locali pag. 12

DECRETO PRESIDENZIALE 29 febbraio 2012, n. 21.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale pag. 18

DECRETO PRESIDENZIALE 29 febbraio 2012, n. 22.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale degli interventi per la pesca pag. 35

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 28 febbraio 2012, n. 19.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2 bis dell'articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 il quale dispone che "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;

Visto l'allegato A alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l'allegato B alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Visto il concerto espresso con nota prot. n. 129239 del 9 settembre 2011 dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato B;

Visto il parere n. 2283/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 29 novembre 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19 del 19 gennaio 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio, i cui termini non siano già stabiliti da specifiche disposizioni normative o regolamentari.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun procedimento nelle tabelle allegate A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono altresì l'indicazione dell'Ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare consequenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

3. I procedimenti indicati nelle tabelle allegate sono comprensivi di tutte le fasi endoprocedurali intercorrenti tra Uffici centrali ed Uffici periferici del Dipartimento ai fini dell'emanazione del provvedimento finale avente rilevanza esterna.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'Amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento, ove determinati e portati ad idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro venti giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I termini di cui al comma 1 sono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nel caso in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato inoltra lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa nell'ambito della propria attività di coordinamento inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento

della relativa proposta del vertice politico competente. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Per gli atti sottoposti a controllo preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo, il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati, si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Nei casi in cui la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro cui il Dipartimento deve adottare la propria determinazione. Qualora la legge stabilisca nuovi casi di silenzio-rifiuto o di silenzio-assenso, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.

Abrogazione

È abrogato il decreto del Presidente della Regione 15 marzo 1995, n. 60

Art. 6.

Norme finali

Il presente decreto, oltre ad essere pubblicizzato attraverso il sito web dell'Assessorato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 28 febbraio 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per i beni culturali
e l'identità siciliana

MISSINEO

Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica

CHINNICI

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

TABELLA A - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 31 E 60 GIORNI

Art. 2, comma 2 bis, legge regionale n. 10/1991

N. ord.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi				Termine (giorni)
			Natura	Numero	del	art.	
1	Nomina ispettori onorari	Servizio tutela	L.	386	27/06/1907	Artt. 47-52	60
2	Dichiarazioni, attestazioni, sussistenza vincoli	Soprintendenza	D.Lgs.	346	31/10/1990	Art. 12, comma 1, e art. 13	60
3	Autorizzazione al collocamento o all'affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali	Soprintendenza	D.Lgs.	346	31/10/1990	Art. 49, comma 1	60
4	Parere nell'ambito del procedimento di autorizzazione al collocamento di cartelli o altri mezzi di pubblicità lungo le strade site nell'ambito o in prossimità degli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali	Soprintendenza	D.Lgs.	346	31/10/1990	Art. 49, comma 2	60
5	Erogazione indennizzi e premi di rinvenimento	Servizio patrimonio archeologico	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 92	45
6	Concessioni di scavo e convenzioni per la cura e la gestione delle raccolte pubbliche archeologiche ad istituzioni culturali pubbliche o private no profit	Servizio patrimonio archeologico	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 89	60
7	Collaborazioni con istituti universitari per la ricerca scientifica (scavi archeologici)	Servizio patrimonio archeologico	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 118	60
8	Autorizzazione al deposito temporaneo materiale archeologico presso gli enti pubblici territoriali	Servizio patrimonio archeologico	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 89, comma 6	60
9	Finanziamento dotazione bibliografica delle Soprintendenze e dei musei regionali	Servizio patrimonio archivistico	L.R.	80	01/08/1977		60
10	Ammissioni al dono di pubblicazioni	Servizio patrimonio archivistico	L.R.	66	16/08/1975	Art. 1, lettera b	60
11	Concessioni in uso beni culturali della Regione in consegna al Dipartimento	Strutture periferiche che detengono il bene	L.R.	66	16/08/1975	Art. 106, comma 2	60
12	Concessioni in uso beni culturali della Regione in consegna al Dipartimento	Strutture periferiche che detengono il bene	L.R.	66	16/08/1975	Art. 106, comma 2	60
13	Concessione d'uso strumentale e precario e per la riproduzione di beni culturali a titolo oneroso	Strutture periferiche che detengono il bene	L.R.	66	16/08/1975	Art. 107	60
14	Concessione per riprese fotografiche, televisive e cinematografiche a titolo oneroso	Strutture periferiche che detengono il bene	L.R.	66	16/08/1975	Art. 109	60
15	Autorizzazione concessione in uso di beni culturali di proprietà di altre Amministrazioni	Area AA.GG.	L.R.	66	16/08/1975	Art. 106, comma 2 bis	45
16	Accordi con istituti universitari per la ricerca scientifica	Area AA.GG.	D.Lgs.	42	22/01/2004	art. 118	45
17	Collaborazioni con enti e associazioni per attività di valorizzazione	Area AA.GG.	D.Lgs.	42	22/01/2004	art. 112	60

N. ord.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi				Termine (giorni)
			Natura	Numero	del	art.	
18	Collaborazioni con istituti universitari per tirocini di formazione e orientamento	Area AA.GG.	L.	196	1997	art. 18	45
19	Finanziamento spese per l'acquisto di macchine d'ufficio, per l'affidamento dei locali e per quanto altro occorre per il funzionamento delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali, le biblioteche, i musei, le gallerie e i centri regionali	Area AA.GG.	L.R.	116	1980		60
20	Finanziamento spese per manutenzione di macchine e di attrezzi occorrenti per la rilevazione documentazione ed esecuzione di lavori di scavo	Area AA.GG.	D.P.R.	637	1975		60
21	Finanziamento spese per l'acquisto di macchine specialistiche e di attrezzi occorrenti per la rilevazione di lavori di scavo	Area AA.GG.	D.P.R.	637	1975		60
22	Finanziamento spese per riattamento, riparazione di locali e relativo arredamento delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali, biblioteche, musei, gallerie e centri regionali	Area AA.GG.	L.R.	116	1980		60
23	Finanziamento spese di funzionamento del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali	Area AA.GG.	L.R.	80	1977		45
24	Finanziamento del Centro regionale per la progettazione, il restauro... nonché del Centro regionale per l'inventario, la catalogazione....	Area AA.GG.	L.R.	80	1977		45
25	Contributo per l'Ente Parco Minerario Floristella e Grottafaldia	Area AA.GG.	L.R.	17	15/05/1991	Art. 6	60
26	Finanziamento somme per l'espletamento dei servizi di custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali... (Società beni culturali S.p.A.)	Area AA.GG.	L.R.	23	04/04/1995	Art. 3, comma 3	60
27	Riconoscimento personalità giuridica	Area AA.GG.	D.P.R.	361	10/02/2001		45
28	Stipula contratti entro termini non stabiliti dalla legge	Area AA.GG.					60
29	Approvazione convenzioni con i comuni ex art. 7 L.R. n. 10/99 e s.m.i.	Poli Museali Val di Mazara, Val Demone, Val di Noto	L.R.	10	1999	Art. 7	60
30	Stipula concessioni accessorie per i servizi al pubblico (servizi aggiuntivi)	Poli Museali Val di Mazara, Val Demone, Val di Noto	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 117	60
31	Finanziamento spese per la commissione di valutazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge regionale 14/04/2006, n. 15 (P.M. cap. 376574)	Poli Museali Val di Mazara, Val Demone, Val di Noto	L.R.	15	2006	Art. 3	60
32	Versamento quota del 5% dei proventi dei diritti d'ingresso nei musei, gallerie, etc... a favore dell'ENPALS	Polo Museale Val di Mazara					60
33	Finanziamento spese per il trasporto, l'assicurazione e la scorta di materiale archeologico e di interesse storico ed artistico	Servizio museografico	D.P.R.	635	1975		45
34	Approvazione e finanziamento preventivi di spesa per esecuzione lavori, servizi e forniture con le procedure in economia	Strutture centrali per rispettive competenze	D.Lgs. D.A.	163 80	2006 2008	Art. 125	60

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

TABELLA B - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 61 E 150 GIORNI

Art. 2, comma 2 ter, legge regionale n. 10/1991

N. ord.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi				Termine (giorni)
			Natura	Numero	del	art.	
1	Dichiarazione dell'interesse culturale dei beni	Servizio tutela	D.Lgs.	42	22/01/2004	Artt. 13 e 14	150
2	Autorizzazione demolizione, rimozione e spostamento di beni culturali	Servizio tutela	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 21, comma 1, lettere a) e b)	120
3	Autorizzazione smembramento collezioni, serie o raccolte di oggetti	Servizio tutela	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 21, comma 1, lettera c)	120
4	Imposizione interventi conservativi su beni culturali	Servizio tutela	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 33	120
5	Custodia coattiva di beni culturali	Servizio tutela	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 43	90
6	Prescrizioni per la tutela indiretta	Servizio tutela	D.Lgs.	42	22/01/2004	Artt. 45-47	150
7	Autorizzazione alla alienazione degli immobili appartenenti al demanio culturale	Servizio tutela	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 55	120
8	Autorizzazione alla alienazione di beni culturali appartenenti alla Regione e altri enti pubblici territoriali, nonché a enti pubblici o a persone giuridiche senza fine di lucro	Servizio tutela	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 56	120
9	Concessione in uso o locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di valorizzazione, anche a fini economici	Servizio tutela	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 57 bis	120
10	Autorizzazione alla permuta di beni culturali pubblici	Servizio tutela	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 58 bis	120
11	Emanazione provvedimento indennità pecuniaria	Servizio tutela	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 167	120
12	Ordine di reintegro di beni culturali oggetto di interventi lesivi	Servizio tutela	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 160, comma 1	150
13	Ordine di pagamento indennità pecuniaria per danni a beni culturali	Servizio tutela	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 160, comma 4	150
14	Adozione piani paesaggistici	Servizio piani paesaggistici	D.Lgs.	42	22/01/2004	Artt. 143-145	150
15	Approvazione piani paesaggistici	Servizio piani paesaggistici	D.Lgs.	42	22/01/2004	Artt. 143-145	150
16	Concessione per l'esecuzione di ricerche archeologiche su immobili altrui	Servizio patrimonio archeologico	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 89, comma 1	90
17	Autorizzazione all'esecuzione di ricerche archeologiche su immobile proprio	Servizio patrimonio archeologico	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 89, comma 5	90
18	Contributi per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari	Servizio patrimonio archeologico	L.	662	1996	Art. 3	150

N. ord.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi				Termine (giorni)
			Natura	Numero	del	art.	
19	Approvazione e finanziamento progetti per esplorazioni e scavi archeologici, per la custodia, la valorizzazione, la conservazione ed il restauro dei monumenti archeologici e delle aree archeologiche	Servizio patrimonio archeologico	D.Lgs.	42	22/01/2004		150
20	Contributi mediante i fondi provenienti dal gioco del lotto per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari	Servizio patrimonio architettonico	L.	662	1996	Art. 3	150
21	Approvazione e finanziamento opere disposte con delibera di Giunta regionale ed istituzione apposito capitolo di spesa	Servizio patrimonio architettonico	Statuto			Art. 38	150
22	Finanziamento programma zone interne: recupero e conservazione beni architettonici nei C.S.	Servizio patrimonio architettonico	L.R. L.R.	26 43	1988 1991		150
23	Approvazione e finanziamento interventi in attuazione programmazioni disposte con delibera di Giunta regionale su delibere CIPE	Servizio patrimonio architettonico	Variano				150
24	Contributi per interventi nei settori dei beni e delle attività e dello sport (G.R. cap. 777308)	Servizio patrimonio architettonico	D.L.	72	2004	Art. 4	150
25	Contributo interventi per conservazione dei beni culturali con l'utilizzo della quota dell'8 per 1000 dell'Irpef	Servizio patrimonio architettonico	L.	222	1985	Artt. 47 e 48	150
26	Approvazione e finanziamento interventi manutentivi e di restauro dei beni monumentali, naturali, naturalistici ed ambientali mediante i fondi regionali	Servizio patrimonio architettonico	L.R. L.R.	80 20	1977 2003	Art. 13 Art. 4	150
27	Approvazione e finanziamento interventi previsti dall'Accordo di P.Q. per la promozione e diffusione dell'arte contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici ed urbanistici nelle regioni del Sud Italia (G.R. Cap. 776055)	Servizio patrimonio architettonico	L.R.	662	1996	Art. 2	150
28	Contributo al comune di Siracusa per le finalità di cui agli artt. 8 e 10 della L.R. n. 34/1985 e successive modifiche (Cap. 776404)	Servizio patrimonio architettonico	L.R. L.R.	34 2	1985 2007	Artt. 8 e 10 Art. 57	150
29	Concessione contributo in conto capitale per spese relative ad interventi conservativi su beni culturali	Servizio patrimonio architettonico	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 35	150
30	Concessione contributo in conto interessi per spese relative ad interventi conservativi su beni culturali	Servizio patrimonio architettonico	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 37	120
31	Trasferimenti in favore di Enti pubblici operanti in Sicilia per favorire il ricorso a concorsi di idee o di progettazione per le nuove edificazioni architettoniche di rilevante interesse sociale e culturale per il recupero di quelle esistenti (Cap. 377321) (P.M.)	Servizio patrimonio architettonico	L.R.	15	2006		150

N. ord.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi				Termine (giorni)
			Natura	Numero	del	art.	
32	Trasferimenti in favore di Enti pubblici operanti in Sicilia per favorire la partecipazione di giovani progettisti ai concorsi di idee o di progettazione (Cap. 377323) (P.M.)	Servizio patrimonio architettonico	L.R.	15	2006		150
33	Contributi per la realizzazione ed il recupero di opere di architettura contemporanea promosse da soggetti pubblici delle quali sia stato riconosciuto l'importante carattere artistico (Cap. 776412) (P.M.)	Servizio patrimonio architettonico	L.R.	15	2006	Art. 4	150
34	Approvazione e finanziamento progetti e varianti suppletive mediante le somme corrispondenti ai ribassi d'asta ottenuti dai lavori finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi propri (Cap. 776054)	Servizio patrimonio architettonico	L. L.R. L.R.	109 7 7	1994 2002 2003		150
35	Piano straordinario per il recupero e la valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico e monumentale nonché dei centri storici e delle relative testimonianze storico-etnologiche dei comuni della Valle del Belice (Cap. 776022)	Servizio patrimonio architettonico	L.R.	1	28/01/1986	Artt. 16-31	150
36	Interventi volti alla conservazione ed al recupero del patrimonio artistico, monumentale e storico dei centri della Sicilia Sud-orientale caratterizzati dal "Barocco Siciliano" (Cap. 776023)	Servizio patrimonio architettonico	L.	449	29/10/1987	Art. 4	150
37	Contributo straordinario per la messa in sicurezza, recupero strutturale e riuso dello stabilimento Fornace Penna in contrada Pisciotto del comune di Scicli (Cap. 377753)	Servizio patrimonio architettonico	L.R.	17	28/12/2004		150
38	Spese per i progetti di cofinanziamento tra lo Stato e le Autonomie in materia di attività culturali (Cap. 376568)	Servizio patrimonio architettonico	L.R. L.	2 296	26/03/2002 27/12/2006		150
39	Programmazione e finanziamento/ restauro beni mobili	Servizio patrimonio archivistico	D.Lgs.	42	22/01/2004		150
40	Programmazione e finanziamento acquisto pubblicazioni per biblioteche aperte al pubblico ivi comprese quelle scolastiche e di quartiere	Servizio patrimonio archivistico	L.R.	66	16/08/1975	Artt. 1, lettera b, e 3	150
41	Contributi per la conservazione dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico	Servizio patrimonio archivistico	L.R.	66	16/08/1975	Art. 1, lettera b	150
42	Programmazione e finanziamento per restauro, rilegatura e conservazione di materiale bibliografico e archivistico nonché per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio	Servizio patrimonio archivistico	D.Lgs.	42	22/01/2004		150
43	Programmazione e finanziamento per conservazione dei beni librari delle biblioteche aperte al pubblico ivi comprese quelle scolastiche e di quartiere	Servizio patrimonio archivistico	L.R.	66	16/08/1975	Art. 1	150

N. ord.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi				Termine (giorni)
			Natura	Numero	del	art.	
44	Programmazione e finanziamento per l'acquisto di raccolte bibliografiche, documenti manoscritti e pubblicazioni periodiche per la stampa e l'acquisto di repertori bibliografici, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione a norma di legge di materiale bibliografico ed archivistico raro e di pregio	Servizio patrimonio archivistico	L.R.	73	1976		150
45	Finanziamento spese per le biblioteche regionali ivi compreso il servizio bibliotecario regionale	Servizio patrimonio archivistico	L.R.	80	01/08/1980	Art. 18	120
46	Autorizzazioni per mostre	Servizio patrimonio archivistico	L.	328	02/04/1950		120
47	Autorizzazioni per riproduzioni	Servizio patrimonio archivistico	D.P.R.	1501	05/09/1967	Artt. 70 e 73	150
48	Dichiarazione interesse storico-bibliografico	Servizio patrimonio archivistico	L.	1089	01/06/1939	Artt. 1 e 5	150
49	Contributi per spese di funzionamento per investimenti e per l'innovazione tecnologica in favore delle imprese di distribuzione stampa che operano in Sicilia da almeno 5 anni	Servizio patrimonio archivistico	L.R. L.R.	32 9	23/12/2000 06/08/2009		150
50	Programmazione e finanziamento per pubblicazioni scientifiche e per la divulgazione culturale e dell'attività delle Soprintendenze bb.cc., dei centri regionali per il restauro ... la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica e audiovisiva delle biblioteche regionali e del consiglio regionale per i beni culturali e ambientali	Servizio patrimonio archivistico	L.R.	80	01/08/1977	Art. 20, comma 3	150
51	Contributi in favore delle istituzioni universitarie, accademiche e culturali per lo svolgimento di iniziative di particolare rilievo scientifico	Servizio promozione e valorizzazione	L.R.	44	07/06/2005	Art. 5	150
52	Contributi in favore dei comuni per le attività di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza e la catalogazione libraria e documentale	Servizio promozione e valorizzazione	L.R. L.R.	66 6	1975 2009	Art. 1 Art. 52	150
53	Contributi in favore di accademie, enti, istituzioni ed associazioni culturali, scientifiche aventi sede in Sicilia per le finalità di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza	Servizio promozione e valorizzazione	L.R. L.R. L.R. L.R.	66 10 8 11	1975 1999 2006 2010	Art. 1 Art. 3 Art. 1 Artt. 128	150
54	Contributi agli enti locali per l'acquisizione e il restauro di cose mobili ed immobili di rilevanza storica, artistica, architettonica	Servizio promozione e valorizzazione	L.R. L.R. L.R.	80 21 9	1977 2003 2004	Art. 21 Art. 31 Art. 27	150

N. ord.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi				Termine (giorni)
			Natura	Numero	del	art.	
55	Contributo agli enti locali per il restauro e l'adattamento di edifici di interesse storico e valore artistico o di immobili di proprietà degli stessi, nonché per l'acquisto di attrezzature, strumenti musicali ed arredi necessari allo svolgimento	Servizio promozione e valorizzazione	L.R.	44	1985	Art. 9	150
56	Contributo ai comuni per l'esercizio delle tonnare attive compresi l'acquisto e la manutenzione di imbarcazioni, attrezzature e reti	Servizio promozione e valorizzazione	L.R. L.R.	25 10	1998 1999	Art. 1 Art. 3	150
57	Contributi ai comuni per l'acquisto di strumenti musicali e costumi tradizionali da assegnare ai propri complessi folcloristici che assicurano concerti gratuiti in favore della comunità	Servizio promozione e valorizzazione	L.R.	19	1996	Art. 8	150
58	Contributo per le attività relative alla educazione permanente	Servizio promozione e valorizzazione	L.R.	66	1975	Art. 1, lettera d)	150
59	Assegni e contributi dovuti ad accademie e società di storia patria, a corpi scientifici e letterari operanti in Sicilia	Servizio promozione e valorizzazione	D.P.R. L.R. L.R.	635 10 11	1975 1999 2010	Art. 3 Art. 128	90
60	Sussidi straordinari e contributi alle associazioni culturali e ricreative per spese di funzionamento e per il finanziamento di attività specifiche	Servizio promozione e valorizzazione	L.R. L.R. L.R. L.R. L.R.	15 14 10 2 11	1979 1990 1999 2007 2010	Art. 1 Art. 7 Art. 3 Art. 57 Art. 128	90
61	Contributi ai comuni per la diffusione e la conoscenza del teatro dialettale siciliano e di autori siciliani del teatro d'arte e delle tradizioni popolari e folcloristiche e del teatro dell'opera dei pupi	Servizio promozione e valorizzazione	L.R.	16	05/03/1979	Art. 6	150
62	Contributo ad associazioni, centri culturali, università ed enti religiosi che operano per la tutela della lingua e delle tradizioni delle popolazioni di origine albanese e delle altre lingue minoritarie presenti in Sicilia	Servizio promozione e valorizzazione	L.R. L.R. L.R.	26 10 11	1998 1999 2010	Art. 11 Art. 3 Art. 128	150
63	Contributi alle Associazioni, Fondazioni, e Centri Studi impegnati nella lotta alla mafia	Servizio promozione e valorizzazione	L.R. L.R. L.R. L.R. L.R.	10 4 20 1 11	1999 2003 2003 2008 2010	Art. 3 Art. 42 Art. 52 Art. 30 Art. 128	150
64	Contributo interventi per i Musei non regionali	Servizio museografico	L.R. L.R.	80 10	1977 1999	Art. 13 Art. 3	150
65	Programmazione e finanziamento interventi di valorizzazione, tutela e promozione della conoscenza dell'arte moderna e contemporanea	Servizio museografico	L.R.	5	27/06/1905	Art. 20	150
66	Programmazione e finanziamento per musei, gallerie e pinacoteche regionali, nonché per collezioni archeologiche e artistiche, comprese le mostre periodiche e l'attività didattica	Servizio museografico	L.R. L.R.	80 17	1977 1991		150
67	Autorizzazioni al prestito di beni culturali per mostre ed esposizioni	Servizio museografico	D.Lgs.	42	22/01/2004		120

N. ord.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi				Termine (giorni)
			Natura	Numero	del	art.	
68	Approvazione e finanziamento progetti per la realizzazione di impianti di sorveglianza e misure antiterrorismo nelle zone archeologiche, biblioteche etc...	Servizio protezione e sicurezza	L.R.	19	27/06/2005	Art. 24	150
69	Finanziamento servizi di vigilanza privata per la custodia del patrimonio culturale	Servizio protezione e sicurezza	D.P.R. L.R.	637 73	1975 1976		90
70	Accettazione donazioni e lasciti procedure ordinarie	Area AA.GG.	Codice civile			Art. 782	120
71	Accettazione donazioni e lasciti modulo valore	Area AA.GG.	Codice civile			Art. 783	90
72	Dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'espropriazione di beni culturali	Strutture centrali	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 95	150
73	Acquisti mediante espropriazione di immobili di interesse archeologico e monumentale e di opere d'arte antica, medievale, moderna e contemporanea	Staff D.G.	L.R. D.Lgs. D.P.R.	80 42 327	01/08/1977 22/01/2004 08/06/2001		150
74	Acquisti diretti di immobili di interesse archeologico e monumentale e di opere d'arte antica, medioevale, moderna e contemporanea, spese per l'incremento di collezioni artistiche	Staff D.G.	D.P.R.	327	08/06/2001		150
75	Acquisizione in comodato beni culturali di proprietà privata e in deposito beni culturali appartenenti ad enti pubblici	Capi d'istituto	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 44	90
76	Autorizzazione al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi	Capi d'istituto	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 50	120
77	Parere nell'ambito del procedimento di individuazione delle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio	Capi d'istituto	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 52	90
78	Accertamento compatibilità paesaggistica e determinazione indennità risarcitoria	Capi d'istituto	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 167	150
79	Determinazione premio di ritrovamento	Capi d'istituto	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 93	150
80	Imposizione prescrizioni a garanzia della integrità, prospettiva, condizioni di ambiente e di decoro di beni culturali	Capi d'istituto	D.Lgs.	42	22/01/2004	Artt. 45 e 46	120
81	Espressioni di pareri da parte delle Soprintendenze, al di fuori delle ipotesi espressamente disciplinate dalla legge	Capi d'istituto					90

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'Epigrafe:

L'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", così dispone:

«*Tempi di conclusione del procedimento.* - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

4-bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.».

Note alle Premesse:

— La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

— La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

— Il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

— La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nel S.O. della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59.

— La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 4 maggio 1991, n. 22.

— La legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'11 aprile 2011, n. 16.

Nota all'art. 5, comma 1:

Il decreto del Presidente della Regione 15 marzo 1995, n. 60, abrogato dal comma che si annota, recava "Regolamento concernente disposizioni di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza della Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente dell'Assessorato regionale dei beni culturali ambientali e della pubblica istruzione.".

(2012.14.1007)008